

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	21
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	30
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Firenze dal 30 al 31 marzo 2017 .....	32
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni della Presidente</i> ) .....	34

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

##### La seduta comincia alle 18.50.

**Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.**

**Atto n. 407.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, premette che lo schema di decreto legislativo

di cui oggi si avvia l'esame ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e reca misure per il sostegno agli investimenti delle stesse imprese, come previsto dalla legge delega n. 198 del 2016. La relazione illustrativa sottolinea, preliminarmente, la crisi profonda del sistema editoriale italiano, testimoniata, in particolare, dalla riduzione costante delle copie vendute – pari al 22 per cento nell'ultimo quinquennio – e dalla caduta degli investimenti pubblicitari pari a -26,1 per cento per i quotidiani e -22,3 per cento per i periodici nel primo trimestre 2013. A fronte di ciò, si registra una crescita del volume di vendite dell'editoria *online*, che, però, incide in misura ancora ridotta sui ricavi delle imprese editoriali. Inoltre, si è assistito alla costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche per l'editoria, che non ha favorito gli investimenti delle imprese. In questo contesto, è sorta la necessità di un intervento normativo articolato e complessivo relativo al sostegno diretto alla piccola editoria,

meno strutturata industrialmente, ma più presente nelle realtà territoriali locali, con testate che costituiscono spesso la voce alternativa rispetto a quella dei giornali nazionali, e che sono quindi concreta espressione del pluralismo dell'informazione che trova esplicita tutela nella Costituzione. Lo schema di decreto reca, dunque, misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno degli investimenti delle imprese editoriali e la loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo. I contenuti dello schema di decreto corrispondono pienamente ai principi direttivi recati dalla legge delega. Si tratta di un testo complesso con ben 33 articoli suddivisi in VII Capi, che si pone anche l'obiettivo di semplificare l'attuale legislazione di questo settore che nel tempo è andata a stratificarsi e a determinare una situazione normativa poco chiara e trasparente. L'articolo 32 con tantissime abrogazioni previste è la chiara dimostrazione di questo ulteriore sforzo. Come ribadisce l'articolo 1, l'intervento è finalizzato a garantire la coerenza, la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione. Lo stesso articolo 1, inoltre, ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Gli articoli 2 e 3 individuano, rispettivamente, la platea dei beneficiari dei contributi e i soggetti esclusi, introducendo alcune specifiche rispetto alla legge delega. Con riferimento ai destinatari dei contributi, si conferma che si tratta di imprese editrici di quotidiani e periodici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da

essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Si conferma, altresì, il mantenimento del diritto al contributo, con requisiti e criteri di calcolo specifici, per: imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese, enti e associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori che editano periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Con riguardo all'ultima categoria di beneficiari, evidenzia, tuttavia, che l'articolo 15 stabilisce che possono beneficiare del contributo — oltre che i quotidiani e periodici italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero — i quotidiani e periodici italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. Al contempo, poiché anche gli articoli 19, comma 1, 21, comma 1, e 23, comma 1, fanno riferimento a quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, ritiene opportuno un chiarimento. Ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, possono essere richiesti i contributi per una sola testata. Con riferimento all'esclusione degli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, si precisa che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento. Inoltre, con riferimento all'esclusione dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, si specifica che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento: al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la delega necessitava di essere definita per evitare l'insorgere di possibili problemi in sede applicativa, con il rischio di escludere dal finanziamento prodotti editoriali che, sep-

pur tematici, avessero comunque una valenza di ordine generale. Si conferma, infine, l'esclusione delle imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Gli articoli da 4 a 9 disciplinano i requisiti di ammissione e i criteri di calcolo del contributo per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, imprese editrici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro. In particolare, l'articolo 4 prevede i requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, che sono le cooperative composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e ss. del codice civile ed iscritte all'apposito albo. Si ribadisce l'impianto normativo previgente — che prevede l'associazione di almeno il 50 per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime e l'assunzione della maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato — in quanto esso, alla luce della passata esperienza, si è rivelato efficace nel garantire l'effettiva partecipazione dei soci all'attività editoriale e dei dipendenti all'attività sociale. Inoltre, declinando i principi direttivi recati dalla legge delega, sono state introdotte regole in ordine alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio e alla compagine societaria. In particolare, è stato previsto che lo statuto debba sancire il divieto per ciascun socio di possedere più di un terzo del capitale sociale, per le cooperative composte fino ad otto soci, e più di un quinto, per le altre cooperative, nonché la possibilità per ciascun socio di esprimere un solo voto indipendentemente dal valore della quota di cui è titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa; inoltre è stato ribadito il divieto di voto plurimo nei casi in cui il codice civile lo consentirebbe e il divieto di avere partecipazioni sociali in altre cooperative che abbiano chiesto l'ammissione al contributo, con conseguente

decadenza dalla possibilità di accedere al contributo da parte delle cooperative in caso di violazione di tale disposizione. Per quanto riguarda la compagine societaria, si stabilisce che le cooperative possano prevedere la partecipazione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che tale scelta è stata ritenuta la più equilibrata a contenere, da un lato, l'esigenza rappresentata dalle associazioni di categoria di consentire forme di finanziamento esterno che possono rivelarsi utili anche a garantire la sopravvivenza della cooperativa, dall'altro, la necessità di non alterare gli equilibri propri della società cooperativa e di non modificarne la natura. Ad ulteriore garanzia di ciò, è stato previsto che il socio che rappresenta il fondo mutualistico possa esprimere un solo voto, e che, nel caso in cui nella compagine sociale siano presenti più fondi, la quota del capitale sociale risultante dal complesso delle loro partecipazioni non possa comunque superare i limiti di un terzo e di un quinto di cui ho detto poc'anzi. L'articolo 5 stabilisce i requisiti comuni per l'accesso ai contributi che, dunque, per le cooperative giornalistiche si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 4. Nello specifico, conferma, innanzitutto, che le tre fattispecie considerate di soggetti possono accedere ai contributi solo se, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale. Conformemente ai principi della legge delega, si è proceduto, da un lato, ad uniformare, per quanto possibile, i requisiti previsti per le diverse categorie di beneficiari e, dall'altro, ad una parziale revisione degli stessi nell'ottica di un'apertura dell'accesso al finanziamento anche a nuovi soggetti. In particolare, si riduce da 5 a 2 anni l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata necessarie per richiedere il contributo, precisando che i 2 anni devono essere maturati prima dell'annualità per la quale si richiede il contributo. Tale requisito non è, però, richiesto alle imprese, alle associazioni e agli enti che mutano il proprio

assetto societario al fine di adeguarsi alle prescrizioni del decreto e che avevano percepito il contributo per l'annualità precedente a quella in cui hanno provveduto all'adeguamento; si prevedono il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, nonché l'obbligo dell'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva; è confermato – anche per l'edizione esclusivamente in formato digitale, a garanzia della professionalità e qualità dell'offerta informativa che si intende sostenere – il requisito del numero minimo dei dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da impiegare nell'intero anno di riferimento del contributo, distinto per quotidiani e periodici; per l'edizione su carta, è ribadito il requisito del rapporto percentuale minimo tra copie vendute e copie distribuite, differenziando tra testate locali, per le quali è richiesta la misura di almeno il 30 per cento (a fronte dell'attuale 35 per cento), e testate nazionali, per le quali la misura delle vendite richiesta è pari al 20 per cento (a fronte dell'attuale 25 per cento). Ai fini del requisito, sono considerate testate nazionali quelle distribuite in almeno 5 (e non più 3) regioni, con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della distribuzione totale: in base alla relazione illustrativa, tale criterio risulta più selettivo ed improntato ad un'effettiva presenza del prodotto editoriale rispetto al criterio prevalente; è stabilito l'obbligo di evidenziare nell'edizione della testata il contributo ottenuto e tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti, nonché di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna. Ulteriori requisiti – quali l'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC, la presenza di un assetto societario conforme alla normativa vigente, l'assenza di situazioni di collegamento o di controllo con altre imprese editrici, il divieto di distribuzione degli utili nell'anno di riscossione dei contributi

e nei dieci anni successivi, confermano l'assetto già vigente. Infine, rappresenta requisito la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, eccetto, anzitutto, per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso di una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi. Inoltre, si fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 459, della legge n. 266 del 2005 che, però, non sembrerebbe avere attinenza con il requisito richiesto. È, dunque, necessario un chiarimento. Gli articoli 6 e 7 recano le definizioni relative a copie cartacee distribuite e vendute e all'edizione digitale, mentre gli articoli 8 e 9 recano i criteri di calcolo del contributo, anzitutto confermando il principio in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute. Con riferimento ai costi ammissibili, sono mantenute le voci di costo relative a personale dipendente – per la quale segnalo l'esigenza di un chiarimento laddove si fa riferimento ai pubblicisti, che sembrerebbero dover essere già ricompresi, come attualmente, nel riferimento ai giornalisti – carta, stampa, distribuzione, abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, alle quali si aggiungono le voci connesse all'edizione in formato digitale della testata e al sito *web*, attualmente previste con riferimento alle edizioni solo digitali. Cambiano, invece, i criteri per la quantificazione del rimborso dei costi. In particolare, si prevedono tre scaglioni basati sul numero di copie vendute, che rilevano, anzitutto, per il rimborso dei costi relativi alle testate in formato cartaceo. Le quote di rimborso – che variano dal 55 per cento al 35 per cento – decrescono all'aumentare del numero di copie annue vendute, secondo quanto potete vedere nell'Allegato 1 alla relazione illustrativa dello schema. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite del rimborso, che è crescente in relazione all'aumento delle vendite e va da un minimo di euro 500.000 a un massimo di euro 2.500.000 per i quotidiani e da un

minimo di euro 300.000 a un massimo di euro 2.500.000 per i periodici. La quota di rimborso delle voci di costo relative all'edizione digitale – parallela a quella cartacea o esclusiva è, invece, pari comunque al 75 per cento, con incremento rispetto all'assetto vigente, sulla base, evidentemente, del principio di delega che prevede la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale. Ai fini del rimborso è però necessario che l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 20.000. Anche il limite del rimborso è unico, ed è pari a euro 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite complessivo fissato, per tutti gli scaglioni, in euro 2.500.000. I tre scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per copia venduta, che è crescente all'aumentare del numero di copie annue vendute, e va da un minimo di euro 0,20 a un massimo di euro 0,35 per i quotidiani e da un minimo di euro 0,25 a un massimo di euro 0,35 per i periodici. Il limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a euro 3.500.000, estendendo, dunque, ai periodici il limite vigente per i quotidiani. Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'edizione digitale, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee – e a quello previsto a legislazione vigente – ed è pari a euro 0,40. La quota di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a euro 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo di euro 3.500.000. Con riferimento al nuovo sistema di calcolo dei contributi, la relazione illustrativa fa presente che si è inteso rispondere all'esigenza che la finalità, sottesa al sostegno pubblico all'editoria, di favorire il pluralismo dell'informazione, si coniughi con la circostanza che tale informazione raggiunga effettivamente la collettività per perseguire lo scopo cui

essa è preordinata; in tal senso, il dato relativo alle copie vendute rappresenta un indice sintomatico di un'informazione che interessa l'utente. Si è, quindi, voluto valorizzare la diffusione del prodotto editoriale quale desunta dall'indice delle vendite, prevedendo quote per le copie vendute crescenti in proporzione al numero delle copie vendute. Al contempo, si è previsto che le percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata crescano, invece, in modo inversamente proporzionale al numero delle copie vendute, con rimborsi, quindi, maggiori negli scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite, al fine di non sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole. Con riferimento ai sistemi premiali previsti dalla legge delega, sono introdotte alcune specifiche. In particolare, si prevede che all'impresa che nell'anno di riferimento del contributo ha assunto con contratto a tempo indeterminato « figure professionali connesse all'informazione » (espressione evidentemente più specifica del termine « lavoratori », utilizzato dalla legge delega, ma che potrebbe meritare ulteriori specifiche) di età inferiore a 35 anni, spetta un ulteriore rimborso pari al 50 per cento degli oneri previdenziali sostenuti « in relazione al periodo dell'assunzione ». Segnala che sembrerebbe necessario esplicitare meglio il periodo per il quale spetta il rimborso. Inoltre, all'impresa che attiva percorsi di alternanza scuola-lavoro è attribuita una quota aggiuntiva pari all'1 per cento del contributo spettante « in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati ». Segnala che occorrerebbe chiarire se la quota aggiuntiva indicata riguarda ogni ragazzo coinvolto nel percorso di alternanza scuola-lavoro, ovvero ogni convenzione stipulata; infine, all'impresa che intraprenda azioni di formazione e aggiornamento del personale, spetta un rimborso pari al 5 per cento dei relativi costi, debitamente documentati. Le edizioni esclusivamente in formato digitale possono beneficiare, inoltre, anche dei rimborsi del 75 per cento dell'onere previdenziale sostenuto per l'assunzione, con contratti di

lavoro anche a tempo non indeterminato, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali e del 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete, e di una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti: si tratta del 2 per cento – ovvero, del 3 per cento – del contributo spettante, per un numero di utenti unici finale, in un mese, rispettivamente da 40.000 a 100.000, o superiore a 100.000. Per le imprese che superano, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, il limite massimo retributivo pari a euro 240.000 annui, il contributo è ridotto per un importo pari all'importo dello stipendio eccedente lo stesso limite massimo. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non può comunque superare il 50 per cento dei ricavi dell'impresa. Al contempo, è stabilita una soglia minima pari a euro 5.000, al di sotto della quale il contributo non è erogato. Le risorse che si rendono così disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo. Gli articoli 10-13 disciplinano il procedimento di liquidazione dei contributi per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro. I tratti salienti della disciplina sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in due rate – delle quali, la prima, da corrispondere entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, come già applicato a decorrere dai contributi relativi al 2016 – e dall'anticipo del termine di conclusione del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. La prima rata, pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente, non è corrisposta se inferiore a euro 2.500. Si conferma, inoltre, come già applicato a decorrere dai contributi relativi al 2016, che una parte della documentazione deve essere presentata contestualmente alla domanda. Al riguardo, sugge-

rimento una riflessione sulla opportunità di specificare in una norma primaria i dettagli della documentazione da presentare, in quanto ciò richiederebbe l'adozione di identica fonte normativa per qualsivoglia necessità di modifica o di adeguamento. Ciò, naturalmente, vale anche per le corrispondenti previsioni relative ad altre categorie di beneficiari. Si confermano, altresì, i controlli e le verifiche già previsti, operati sia direttamente dal Dipartimento per l'editoria, sia attraverso la Guardia di finanza. Con riferimento alle testate espressione di minoranze linguistiche, le novità recate dall'articolo 14 sono costituite dal riferimento a tutte le minoranze riconosciute in base alla legge n. 482 del 1999 e dalla previsione che possano beneficiare dei contributi anche le imprese che editano periodici. Alle imprese in questione si applicano le disposizioni recate dagli articoli da 4 a 13 dello schema, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria e che prevedono il limite al contributo complessivamente erogabile. Tuttavia, in caso di insufficienza delle risorse, anche a tali imprese spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Per quanto riguarda i quotidiani e i periodici editi o diffusi all'estero è pervenuto il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero che esprime condivisione sull'impostazione generale dello schema di decreto tranne alcune osservazioni che saranno sicuramente prese in considerazione nel parere della Commissione. Con riferimento alla stampa italiana all'estero – cui sono dedicati gli articoli da 15 a 24 – l'articolo 15 prevede che possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano, in Italia o all'estero, quotidiani o periodici italiani prevalentemente diffusi all'estero. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite, ovvero, per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero

totale di « utenti mensili ». Al riguardo, segnalo che occorrerebbe chiarire se la percentuale di utenti unici mensili raggiunti all'estero deve essere calcolata sul totale di utenti mensili o sul totale di utenti unici mensili. L'articolo 17 dispone che alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano tutti i requisiti previsti dall'articolo 5, mentre alle imprese editrici di quotidiani italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione per quelli relativi al regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, all'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC e alla conformità degli assetti societari alla normativa vigente. Inoltre, è richiesto che i testi siano scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. Infine, stabilisce che, ai fini del requisito relativo alla percentuale di vendita della edizione cartacea, i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero sono equiparati alle testate nazionali. Pertanto, anche in tal caso è richiesta una percentuale minima di vendita del 20 per cento delle copie distribuite. L'articolo 18 definisce i criteri di calcolo del contributo – in tal caso senza differenze fra quotidiani editi in Italia e quotidiani editi all'estero – che sono quelli previsti dagli articoli 8 e 9, con esclusione degli incentivi volti a sostenere le imprese innovative. In virtù del rinvio all'articolo 8, pertanto, anche alle imprese in questione si applica il limite relativo al contributo massimo erogabile e la previsione che il contributo di importo inferiore a euro 5.000 non viene erogato. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano, altresì, le definizioni e le altre previsioni recate dall'articolo 7 che, tuttavia, non attengono ai criteri di calcolo del contributo e dovrebbero essere inserite in altro articolo. Con riferimento al procedimento per la concessione dei contributi, disciplinato dall'articolo 19, ricorda che le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Piuttosto, segnala che, a fronte della previsione che

contestualmente alla domanda deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante, tra l'altro, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente, l'articolo 17 non inserisce tale elemento tra i requisiti previsti per i quotidiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. L'istruttoria per l'ammissione al contributo è curata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il supporto del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento all'acquisizione, da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria, della dichiarazione che il quotidiano è diffuso presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa. Anche in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Con riferimento ai periodici all'estero, la relazione illustrativa sottolinea, preliminarmente, che la recente disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2014 ha temperato l'esigenza di introdurre, anche per questo segmento editoriale, regole più allineate con quelle generali, con la necessità di tener conto di realtà editoriali prive di un'organizzazione professionale strutturata, ma che, tuttavia, svolgono un'importante funzione di testimonianza della cultura italiana anche in paesi in via di sviluppo. Alla luce dell'esperienza maturata, con lo schema di decreto si cerca di rendere più omogenei, per quanto possibile, modalità e criteri per il calcolo del contributo a quelli applicati per altre categorie di imprese, salvaguardando, al contempo, la specificità del settore, caratterizzato, peraltro, da realtà molto diverse fra loro, attraverso la previsione di alcune deroghe nei requisiti di accesso che, ove richiesti, porterebbero all'esclusione di editori e realtà senza scopo di lucro operanti in paesi connotati da scarso sviluppo economico ed industriale. L'articolo 21 stabilisce che alle imprese editrici di periodici editi in Italia

e diffusi prevalentemente all'estero, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione per quelli relativi a: edizione della testata in formato digitale (come vedremo, però, sebbene l'edizione in formato digitale non costituisca requisito, laddove presente in parallelo con l'edizione su carta, è comunque considerata ai fini del calcolo del contributo spettante all'impresa); impiego di almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; percentuale minima di vendita della testata in formato cartaceo. Alle imprese editrici di periodici italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione, oltre che per quelli appena indicati, anche per i seguenti: regolare adempimento degli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro; iscrizione al Registro delle imprese e al ROC, conformità degli assetti societari alla normativa vigente; proprietà della testata per la quale si richiede il contributo. Per entrambe le tipologie di imprese, inoltre, ai fini dell'accesso al contributo sono richieste la periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo e la trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, anche con riferimento alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero. Infine, anche per i periodici editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. Anche in tal caso, segnala che non si prevede il requisito relativo al regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente, che tuttavia viene poi richiesto dall'articolo 23 nella dichiarazione sostitutiva che accompagna la domanda. Con riferimento ai criteri di calcolo e all'erogazione del contributo, l'articolo 24 dispone che con DPCM, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le quote degli stan-

ziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero e alle imprese editrici di periodici editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. In sede di prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento è assegnato alle imprese editrici di periodici editi all'estero e diffusi prevalentemente all'estero e il 30 per cento alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti, una quota pari al 10 per cento è ripartita in parti uguali fra gli aventi titolo, mentre la restante quota del 90 per cento è destinata al rimborso dei costi di produzione della testata e alla remunerazione per le copie vendute, secondo criteri specifici. Anche per tali imprese, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi titolo i contributi spettano mediante riparto proporzionale. In particolare, i costi considerati ammissibili sono pressoché analoghi a quelli indicati all'articolo 8. La principale differenza riguarda il costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, per il quale è qui previsto il limite massimo complessivo di euro 50.000. La percentuale di rimborso è pari al 50 per cento per i costi relativi a giornalisti e personale dipendente, acquisto della carta, stampa, distribuzione e abbonamento ai notiziari delle agenzie di stampa, e al 75 per cento per i costi legati all'edizione digitale. La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, è di euro 0,25 per ogni copia. Si conferma il tetto massimo al contributo complessivamente erogabile per ciascun periodico, che non può superare il 5 per cento dello stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero. Non si applica, invece, il limite del contributo minimo erogabile, pari a euro 5.000. In base all'articolo 23, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. La documentazione da presentare deve essere tutta prodotta contestualmente alla domanda, il che sembra giustificarsi in ragione del diverso, e più breve, termine

previsto per la conclusione del procedimento, fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. Anche in tal caso l'istruttoria è svolta dal DIE con il supporto del MAE, negli stessi termini già visti per i quotidiani. Rispetto alla legislazione vigente, viene meno la commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione: la relazione illustrativa evidenzia che tale organo non è più previsto poiché è venuto meno uno dei suoi compiti principali, vale a dire la valutazione, da parte dei componenti, dei contenuti delle riviste. Inoltre, la soppressione risponde anche all'opportunità di evitare possibili conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità con i partecipanti alla Commissione stessa che, in alcuni casi, sono anche gli editori delle testate per le quali si richiede il contributo. Gli articoli 25, comma 1, e da 26 a 28 disciplinano i contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti. La relazione illustrativa fa presente che in buona parte le disposizioni riproducono la disciplina vigente, integrandola con regole già entrate nel procedimento per prassi consolidata in via amministrativa. In particolare, i contributi sono concessi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici destinati ad utenti non vedenti e ipovedenti, nonché ad enti o istituzioni che operano a sostegno del settore. Agli enti e alle associazioni si applicano i requisiti, previsti dall'articolo 5, relativi a anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, proprietà della testata, obbligo di dare evidenza del contributo ottenuto e di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti. Alle imprese si applicano, oltre ai requisiti sopra indicati, anche quelli relativi al regolare adempimento degli obblighi contrattuali, all'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC e alla conformità degli assetti societari alla normativa vigente. Inoltre, per entrambe le categorie di soggetti è richiesto che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nel-

l'anno di riferimento del contributo. Al riguardo, segnala che l'articolo 28 stabilisce che contestualmente alla domanda devono essere presentate le credenziali per l'accesso all'edizione digitale, mentre l'edizione in tale formato non è inclusa tra i requisiti previsti dall'articolo 26. Sul punto torna, peraltro, l'articolo 27 che disciplina l'erogazione del contributo e i criteri di calcolo dello stesso, prevedendo che: il 10 per cento della quota è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto; il 30 per cento è ripartito in proporzione al numero delle uscite. I supplementi non rilevano come uscite (mentre possono rilevare ai fini del calcolo delle copie distribuite); il 50 per cento è ripartito in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo. Di tale importo, l'85 per cento è destinato alla diffusione delle riviste in braille, ovvero su supporti informatici e su nastro magnetico, mentre il 15 per cento è destinato alla diffusione in caratteri normali; il 10 per cento è ripartito in parti uguali e destinato alla diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti (laddove, come ho detto, l'edizione in formato digitale non è inclusa fra i requisiti). Anche per tali categorie di soggetti si prevede un tetto al contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, che non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Non si applica, invece, il limite del contributo minimo erogabile. L'articolo 28 conferma che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo e che il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo. Gli articoli 25, comma 2, e da 29 a 31 disciplinano i contributi a sostegno dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, che sono concessi per i periodici divulgativi con contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori. Possono accedere al contributo le associazioni che nell'anno di riferimento del contributo risultano regolarmente iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresen-

tative a livello nazionale. I requisiti sono gli stessi richiesti agli enti e alle associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti e anche in tal caso, per accedere al contributo, è necessario che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo. Anche per tale tipologia di soggetti, mentre l'articolo 31 stabilisce che contestualmente alla domanda devono essere presentate le credenziali per l'accesso all'edizione digitale, l'edizione in tale formato non è inclusa tra i requisiti previsti dall'articolo 29. Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, si prevede che: il 10 per cento della quota è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto; il 25 per cento è ripartito in proporzione al numero delle uscite: anche in tal caso, i supplementi non rilevano come uscite (ma possono rilevare ai fini del calcolo delle copie distribuite); il 40 per cento è ripartito in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo; il 15 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione; il 10 per cento in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale (non incluse fra i requisiti). Il termine per la presentazione delle domande è posticipato dal 31 gennaio, previsto attualmente, al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo e il procedimento si conclude entro il successivo 30 settembre. L'articolo 32 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, varie disposizioni superate dalla nuova disciplina recata dallo schema, mentre, in base all'articolo 33, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'annualità di contributo successiva all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017.**

**Atto n. 408.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR) finanziati dal MIUR sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad apposito « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero » (FOE), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 204 del 1998, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». Il Fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere parlamentare. Lo schema in esame si compone di 2 articoli. L'articolo 1 reca la ripartizione del Fondo e le relative tabelle. In particolare, il comma 1 stabilisce che la disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l'anno 2017 del FOE, pari a euro 1.609.510.970, destinata alla ripartizione delle quote previste nel provvedimento in esame, venga ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, che ne è parte integrante, al netto dell'accantonamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Si ricorda, al riguardo, che la predetta disposizione ha previsto espressamente che il MIUR promuova e sostenga l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti,

anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del FOE. La citata disposizione ha introdotto il concetto dello svincolo dello stanziamento destinato alla premialità dalla dotazione del fondo ordinario; per il solo anno 2017, al fine di garantire comunque risorse adeguate alla premialità degli enti, le risorse sono coperte compensativamente con riduzione delle risorse del FOE, per il predetto importo di 68 milioni di euro per il 2017. Per i successivi anni si provvederà a finanziare lo stanziamento con risorse aggiuntive rispetto al fondo ordinario. Il comma 2 prevede che la quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a euro 1.580.380.199, venga ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite. In particolare, si dispone la seguente ripartizione:

a) al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) euro 562.767.262 (tabella 5);

b) All'ASI (Agenzia spaziale italiana) euro 533.006.976 (tabella 6);

c) All'INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare) euro 260.985.777 (tabella 7);

d) All'INAF (Istituto nazionale di astrofisica) euro 87.807.534 (tabella 8);

e) All'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) euro 57.574.674 (tabella 9);

f) All'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica) euro 19.499.930 (tabella 10);

g) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS euro 17.410.372 (tabella 11);

h) Alla Stazione zoologica « A. Dohrn » euro 13.189.186 (tabella 12);

i) Al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste euro 22.448.558 (tabella 13);

j) All'INDAM (Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi ») euro 2.607.186 (tabella 14);

k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche « Enrico Fermi » euro 1.876.372 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria;

l) All'Istituto italiano di studi germanici euro 1.206.372 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria.

Il comma 3 precisa che i contributi per la partecipazione agli ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*), o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE (questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle « Attività di ricerca a valenza internazionale »), costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto. Il comma 4 stabilisce che la residua quota di euro 19.130.771 delle disponibilità di cui al comma 1, venga destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come specificato a seguire:

a) euro 14.000.000 ad Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, recante « Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti »;

b) euro 8.949.286 al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

c) euro 5.390.461 al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione del citato articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;

d) euro 791.024, per l'anno 2015, all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 13 « Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale » del decreto legislativo n. 213 del 2009, recante « Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 » e da corrispondere a ciascuno degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto ministeriale n. 599 del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, prot. n. 3857. Qualora la predetta somma di euro 791.024 non venisse totalmente o parzialmente utilizzata per le previste finalità nel corso dell'esercizio 2017, il comma 5 dispone l'accantonamento delle residue somme per la medesima destinazione nell'esercizio 2018, con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Il comma 6, infine, stabilisce che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 2) possano essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE, previa motivata richiesta da parte degli enti. L'articolo 2 reca « Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 ». In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria (tabella 1), salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l'anno 2018 dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2018. Il comma 2 prevede che l'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2018

e 2019, con riferimento all'assegnazione per le « Attività di ricerca a valenza internazionale » riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100 per cento della quota assegnata con il provvedimento in esame, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione, nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE. Il comma 3 precisa che le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero. Infine, il comma 4 demanda a successivi decreti dirigenziali l'assunzione dei relativi impegni di spesa. In conclusione, crede opportuna una breve serie di audizioni, onde ottenerne più completi elementi di valutazione.

Luigi GALLO (M5S) si associa alla considerazione circa l'opportunità di audizioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che l'elenco dei soggetti da ascoltare potrà essere definito in ufficio di presidenza.

**La seduta termina alle 19.15.**

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 19.15.**

**Sulla missione svolta a Firenze  
dal 30 al 31 marzo 2017.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nei giorni 30 e 31 marzo 2017 una delegazione della Commissione, da lei

guidata e composta dalle deputate Marisa Nicchi e Chiara Di Benedetto, ha svolto una missione a Firenze per prendere parte ai lavori del « G7 della cultura », ivi organizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rende le

comunicazioni sulla missione (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 19.25.**

ALLEGATO

**Sulla missione svolta a Firenze dal 30 al 31 marzo 2017.****COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Nei giorni 30 e 31 marzo 2017, si è svolta una missione di una delegazione della Commissione cultura a Firenze, per prendere parte ai lavori del G7 della cultura, promosso e organizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La delegazione era guidata dalla Presidente Flavia Piccoli Nardelli e composta dalle deputate Marisa Nicchi (MDP) e Chiara Di Benedetto (M5S). Hanno partecipato ai lavori del G7 anche le sottosegretarie Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua e Dorina Bianchi.

Nel pomeriggio del 30 marzo, è stata sottoscritta la Dichiarazione di Firenze, da parte dei Ministri della Cultura – o esponenti del Governo delegati – di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Italia (*vedi allegato*).

L'occasione è stata poi celebrata con un concerto del Maestro Riccardo Muti presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nella mattinata successiva, nella medesima cornice, si è tenuta una tavola rotonda con esponenti di punta delle politiche culturali dei 7 Paesi partecipanti, moderata dal giornalista RAI Duilio Gianmaria.

Il sindaco di Firenze e già deputato, Dario Nardella, ha porto i saluti introduttivi, rammentando il valore universale delle bellezze artistiche della città ospitante e sottolineando la lungimiranza delle classi dirigenti fiorentine del tardo Medioevo e del Rinascimento, le quali hanno saputo attrarre in loco i talenti giganteschi di Raffaello, Leonardo, Michelangelo e decine di altri geni dell'architettura e delle arti figurative. È per questo che Giorgio La

Pira poté dire, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, che « gli Stati passano, le città restano ».

Ha quindi preso la parola il sindaco di Matelica (MC), Alessandro Delpriori, il quale – anche a nome di molti altri sindaci delle zone colpite dai terremoti dell'agosto e dell'ottobre 2016 – ha sottolineato come le opere d'arte non abbiano altra difesa che la loro fama. Egli ha poi evidenziato il nesso tra l'attenzione alla ricostruzione e il riavvio delle attività economiche e produttive con il ripristino dei beni culturali, della loro fruibilità e vivibilità da parte dei cittadini, che costituisce l'essenza dell'identità di quei territori.

L'ultimo saluto introduttivo è stato di Alberto Quadrio Curzio, presidente dell'Accademia dei Lincei, che – ricordando la figura di Galileo Galilei – ha messo in luce il ruolo decisivo della scienza, di cui l'Accademia è custode, nel contesto di ogni ragionamento sul patrimonio culturale.

La tavola rotonda si è aperta con l'intervento di Paolo Baratta, già ministro nel Governo Dini e attualmente presidente della Biennale di Venezia. Egli ha affermato che la cultura ha il compito ineludibile di contrastare l'abbruttimento e il conformismo. Essa quindi ha una componente conflittuale tanto inevitabile, quanto salutare. Prendendo atto di questa natura della tensione culturale, la Biennale si pone quale organizzatrice di spazi aperti che rimettono la definizione delle opere esposte agli artisti e agli architetti dei singoli paesi aderenti senza imporre contenuti e temi, frutto di preconette selezioni a monte. Paolo Baratta ha concluso

mettendo in guardia sul carattere assolutamente polisenso del vocabolo « cultura », entro cui sono comprese anche molta politica e molta economia.

Alternando parti del suo discorso in francese e in inglese, Simon Brault, amministratore delegato della *Canadian Council of arts*, ha ribadito l'importanza della protezione del patrimonio culturale nelle zone di guerra e della cultura come strumento di superamento delle disuguaglianze e mezzo di umanizzazione dello sviluppo tecnologico. Parafrasando Cesare Pavese (che aveva sostenuto che « l'arte è la prova che la vita non basta »), ha osservato che essa è anche la prova che la digitalizzazione non basta. Tutela e valorizzazione della cultura richiedono necessariamente l'intervento pubblico.

Ciaran Devane, direttore del *British Council*, ha messo in evidenza l'importanza del dialogo culturale come modo per stabilire rapporti di fiducia attraverso l'amicizia nella conoscenza. Citata la sua esperienza personale nei fatti dell'Irlanda, espone che in Siria oggi operano dei gruppi umanitari che lavorano con la musica. Osservato incidentalmente che l'esito del referendum sulla Brexit non vuol dire che il Regno Unito lascerà l'Europa come continente territoriale e politico e sottolinea che negli accordi commerciali internazionali il Regno Unito sarà sempre a favore dell'eccezione culturale. Il *British Council* ha come propria missione anche quella di superare le differenze territoriali nell'accesso alla cultura.

Yuko Hasegawa, direttrice del Museo di arte contemporanea di Tokyo, ha posto enfasi sul rapporto tra cultura ed ecologia. Tale rapporto si misura soprattutto sul terreno dei rapporti tra generazioni. L'arte e l'immagine sono mezzi di connessione tra le persone e per diffondere la sensibilità per la tutela della natura.

Shermin Langhoff, direttrice teatro Gorki di Berlino, nel condividere tutto ciò che ha ascoltato e avvalendosi della proiezione del trailer di uno spettacolo teatrale che è in procinto di essere rappresentato nel teatro Gorki sulla guerra nella ex Jugoslavia, ha sottolineato l'importanza

della cultura come mezzo di ricerca di un patrimonio comune all'umanità. Lo spettacolo si chiama « Common ground » e narra di 5 persone fuggite dalla guerra in tenerissima età e che si ritrovano per confrontare la loro esperienza rispettivamente di bosniaci, serbi e croati. Lo spettacolo verrà portato in vari paesi del mondo e riadattato secondo le esigenze e le sensibilità culturali delle diverse platee. Rammentato che in Germania sono attivi 500 teatri e che vi sussiste una forte cultura critica, si è rifatta alla citazione di Theodor Adorno, il quale sostenne che dopo Auschwitz non si poteva fare più poesia. Ella ha sostenuto però che senza poesia non si può fare critica. Nel Gorki il conflitto e la sfida culturale sono favoriti. Si è dichiarata scettica, però, che la cultura da sola possa supplire a corrette politiche estera e ambientale.

Serge Lasvignes, direttore del *Centre Pompidou* di Parigi, ha espresso l'opinione che il presidente francese sarebbe contento della giornata odierna, in cui si parla schiettamente di politiche culturali. Il Centre Pompidou conta oggi una media annuale di 3 milioni e 300 mila visitatori. Si tratta di un risultato straordinario se si considera che inizialmente il *Centre Pompidou* non incontrò il favore della critica e della cittadinanza e che fu la volontà politica a doversi imporre per fare le scelte che poi si sono rivelate giuste e lungimiranti. Notato che le guerre generalmente scaturiscono da differenze culturali, ha rilevato che su Internet le informazioni culturali viaggiano senza un criterio e senza guida ragionata, dando così luogo al pericolo della post verità. Lasciare la cultura esposta solo ai meccanismi di mercato crea il rischio dell'omologazione e della standardizzazione. Il mercato, viceversa, deve essere governato dall'intervento pubblico. Il dialogo culturale poi deve interessare sia le élites sia i popoli. Il progetto Louvre ad Abu Dhabi è un tentativo di incontro civiltà. Bisogna poi analizzare le gerarchie che si stabiliscono nei valori culturali nelle diverse realtà nazionali. Nessuno sapeva per esempio che in Egitto esistesse una pro-

duzione artistica di surrealismo. La cultura deve poi prefiggersi scopi divulgativi e non si può scartare l'ipotesi, per esempio, di fare educazione artistica nei supermercati, anche per avvicinare i più piccoli all'arte contemporanea. La fruizione diretta è necessaria ma il digitale aiuta a far una semina più duratura.

Il delegato culturale del Presidente Trump, Bruce Wharton, ha ricordato l'alluvione del 1966 e gli angeli del fango, che prestarono la loro opera venendo da tutti i paesi del mondo. Similmente, durante il tragico passaggio dell'uragano Katrina su New Orleans nel 2005 accorsero artigiani italiani per aiutare nella ricostruzione e nella ricomposizione del paesaggio urbano e artistico della città. Gli Stati Uniti ben conoscono il valore della diversità culturale: tanto ciò è vero che nella musica americana ci sono tratti di Africa, di Sud America e di Europa. La cultura è un mezzo di comprensione reciproca e la diversità culturale è un patrimonio acquisito negli Stati Uniti nella televisione, nel cinema e su Internet. Arte e cultura sono strumenti di pace: ha citato, al riguardo, la sua esperienza nello Zimbabwe, paese nel quale fondi statunitensi hanno concorso alla protezione dei beni culturali. La cultura crea legami duraturi che quelli solo commerciali non sono in grado di produrre. Purtroppo la cultura è usata anche per dividere e per distruggere: prova ne sia la strategia dell'ISIS. Gli Stati Uniti hanno aderito con entusiasmo a questo G7.

Durante il secondo giro di interventi, Paolo Baratta ha sottolineato la dimensione collettiva della cultura, laddove la mera erudizione e la ricchezza di informazione prescindono dall'impegno civico. Bruce Wharton ha concordato che il nemico da battere nell'età contemporanea è la combinazione di paura e ignoranza e che la cultura è l'antidoto. È d'accordo che i bambini debbano essere esposti all'arte contemporanea. Simon Brault ha sostenuto che la cultura deve però indicare un destino oltre le singole identità: gli uomini sono dei passanti sulla terra e solo l'intransigente difesa della libertà di espressione garantisce la sopravvivenza del ge-

nera. Dopo che Ciaran Devane ha sottolineato il ruolo di concetto di cultura nel cogliere le complessità, Shermin Langhoff ha condiviso l'importanza dell'educazione precoce sul piano culturale e artistica. C'è, del resto, un problema di come veicolare i valori tra generazioni. Yuko Hasegawa ha ritenuto che la cultura non possa essere ridotta ad una statistica ma sia un fatto mutevole e vivo, che ripropone nuovi metodi. Serge Lasvignes ha ribadito l'importanza della storia e dell'esperienza del Centre Pompidou che fu costruito a seguito di un concorso di idee vinto dal progetto dell'architetto meno conosciuto e più discontinuo rispetto agli schemi vigenti. Il presidente Pompidou soleva dire che «conservare è facile creare è difficile». La politica può dare un quadro giuridico internazionale certo per la promozione della cultura.

Gli ultimi due interventi sono stati di Bruce Wharton, che ha sostenuto che la produzione culturale deve ad ogni modo essere economicamente sostenibile e che non può prescindere da una seria protezione del diritto d'autore; e di Shermin Langhoff, che ha ribadito la natura indispensabile del sostegno della spesa pubblica.

Ha concluso i lavori della mattinata il Ministro Dario Franceschini, il quale ha affermato che l'occasione del G7 ha una sua intrinseca importanza, anche svincolata dalle proposte operative che pure sono contenute nella dichiarazione sottoscritta ieri. Quest'ultima è evento di rilievo sostanziale perché reca impegni concreti che i diversi Stati si sono assunti per la tutela e la protezione dei beni culturali rispetto alla violenza e alle calamità naturali. I Caschi blu della cultura sono immaginati per due tipologie di scenario, l'uno essendo quello della guerra in corso, nel quale l'aspetto militare della presenza protettiva è prevalente; l'altro essendo invece quello di tensioni sociali e religiose che seguono a operazioni belliche ormai sedate, nel quale alla presenza militare si affianca quella di esperienze e professionalità più prettamente storico-artistiche e archeologiche. Richiamandosi a quanto ha

ascoltato, si associa all'idea che la cultura sia un mezzo indispensabile per il dialogo e un antidoto alla paura e cita l'episodio significativo del restauro da parte dell'Istituto Centrale Italiano di due reperti che erano stati portati in Italia lesi e che poi sono stati restaurati con una tecnica avanzatissima e reversibile, tale per cui se nel

sito di Palmira i pezzi mancanti fossero ritrovati, la parte restaurata potrà essere rimossa permettendo la ricomposizione dei pezzi originali. Il Ministro ha concluso affermando che la *leadership* di un paese nel mondo non si giudica solo con la forza economica e militare, ma anche e soprattutto con quella culturale.

**DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DELLA CULTURA DEL G7 IN  
OCCASIONE DELLA RIUNIONE « LA CULTURA COME STRUMENTO  
DI DIALOGO TRA I POPOLI ».**

Noi, i Ministri della Cultura e le autorità in materia di cultura partecipanti al G7, in occasione del nostro primo incontro, tenutosi a Firenze il 30 e il 31 marzo 2017, riconoscendo sia il ruolo distintivo della cultura come strumento di dialogo tra i popoli, sia l'importanza di un'azione comune e coordinata per rafforzare la tutela del patrimonio culturale, dichiariamo quanto segue:

Consapevoli dell'importanza di una azione internazionale concertata nel settore della tutela del patrimonio culturale e, in questo contesto, elogiando la recente approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della Risoluzione 2347 (2017);

Prendiamo atto della Dichiarazione di Milano adottata il 31 luglio 2015, in occasione della riunione dei Ministri della Cultura dei Paesi partecipanti alla Expo 2015, e della Dichiarazione di Abu Dhabi, resa durante la Conferenza per la tutela del patrimonio culturale a rischio, il 2-3 dicembre 2016;

Ribadiamo la nostra convinzione che il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, materiale e immateriale, mobile e immobile, quale nesso straordinario tra il passato, il presente e il futuro dell'umanità:

*a)* contribuisce a preservare l'identità e la memoria dei popoli e favorisce il dialogo e lo scambio interculturale tra tutte le Nazioni, alimentando la tolleranza, la mutua comprensione, il riconoscimento e il rispetto delle diversità;

*b)* è uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo sostenibile della società, anche in termini di prosperità economica;

*c)* è al contempo motore e oggetto delle più avanzate tecnologie, nonché uno

dei principali ambiti in cui misurare le potenzialità e le opportunità offerte dall'era digitale.

Esprimiamo profonda preoccupazione per i sempre maggiori rischi – derivanti non solo da attacchi terroristici, conflitti armati e calamità naturali, ma anche da razzie, saccheggi e altri crimini perpetrati su scala globale – per il patrimonio culturale e le istituzioni e i beni che ne sono espressione, quali musei, monumenti, siti archeologici, archivi e biblioteche.

Esprimiamo altresì la nostra profonda preoccupazione per la distruzione di siti culturali, perché tali azioni cancellano un patrimonio insostituibile, sopprimono l'identità delle comunità e rimuovono ogni traccia di diversità del passato e di pluralismo religioso.

Affermiamo la necessità di promuovere una efficace attuazione degli strumenti di diritto internazionale esistenti per la tutela del patrimonio culturale mondiale.

Rivolgiamo un ulteriore appello agli Stati affinché agiscano sia per incrementare la propria azione di tutela e conservazione del patrimonio culturale, ivi incluso il patrimonio delle minoranze religiose ed etniche, sia per individuare e condividere le migliori pratiche atte a contrastare ogni forma di attività illecita in questo ambito, comprese le pratiche relative alla tutela del patrimonio a rischio in zone di conflitto.

Affermiamo altresì che una effettiva collaborazione a livello internazionale agevola soluzioni condivise per assicurare la tutela e la promozione del patrimonio culturale e delle diversità culturali.

Rivolgiamo appello alle Nazioni Unite, in particolare all'UNESCO e alle altre organizzazioni internazionali di settore, affinché rafforzino, all'interno dei rispettivi mandati, le proprie attività di tutela

del patrimonio culturale e continuano tali attività in modo coordinato, anche mediante iniziative adottate in seno alle Nazioni Unite, consapevoli della sopra citata Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2347 (2017), che possano includere, laddove appropriato e caso per caso, su autorizzazione del Consiglio medesimo, una componente dedicata alla tutela del patrimonio culturale nelle missioni di sicurezza e di mantenimento della pace.

Esprimiamo il nostro fermo sostegno al ruolo dell'UNESCO nel promuovere la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che la cooperazione e il dialogo sono essenziali per ogni impegno diretto a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conduce alla violenza; a tal riguardo, diamo il benvenuto alle azioni già avviate, come la campagna «Unite4Heritage», e prendiamo atto della Strategia per rafforzare l'azione dell'UNESCO per la tutela della cultura e la promozione del pluralismo culturale in caso di conflitto armato e la definizione di un Piano di Azione per renderla operativa.

Affermiamo il ruolo guida dell'UNESCO nel coordinare gli impegni internazionali all'interno del suo mandato di tutela del patrimonio culturale, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le pertinenti organizzazioni internazionali.

Rivolgiamo appello a tutti gli Stati affinché adottino misure robuste ed efficaci per contrastare il saccheggio e il traffico di beni culturali dal loro luogo di origine, in particolare dai Paesi in situazione di conflitto o di lotte intestine, identifichino e vietino il commercio di beni trafugati che siano stati illecitamente

portati oltre i confini e, laddove appropriato, rafforzino il monitoraggio dei porti franchi e delle zone di libero scambio; affermiamo altresì che forme di collaborazione più intense tra le autorità giudiziarie e di polizia e azioni risolte da parte delle stesse sono un elemento cruciale per i nostri continui sforzi nel tutelare e proteggere il patrimonio culturale nel mondo.

Esortiamo tutti gli Stati a dare la precedenza alla tutela e alla fruizione del patrimonio culturale, anche tramite campagne di sensibilizzazione del pubblico e l'educazione, allo scopo di preservare la memoria del passato per le future generazioni, di promuovere lo sviluppo della cultura e di favorire il dialogo interculturale e la pace tra le Nazioni.

Salutiamo la designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale, con le opportunità che offrirà per la tutela e la valorizzazione del patrimonio mondiale, come esempio positivo di una iniziativa di sostegno ai principi espressi da questa Dichiarazione.

Sottolineiamo il ruolo delle relazioni culturali nel promuovere la tolleranza verso le diversità di cultura e di religione e la mutua comprensione tra i popoli, ed incoraggiamo tutti i Paesi a dare opportunità agli scambi interculturali nello spirito della reciprocità e del mutuo beneficio, anche in occasione di grandi eventi internazionali, come le Esposizioni universali o i Giochi olimpici e paraolimpici.

Esortiamo le prossime Presidenze del G7 a organizzare ulteriori riunioni dei Ministri della Cultura per monitorare lo stato di avanzamento dei nostri impegni.